

**VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO  
NELLA MOBILITA' E NELLA GRADUATORIA  
INTERNA DEI PERDENTI POSTO  
DEL PERSONALE DOCENTE**

Contributo di Raffaele Manzoni

.....

La valutazione del servizio di insegnamento del personale docente nelle varie procedure della mobilità e nella definizione delle graduatorie interne d'istituto, è spesso foriera di contenzioso.

La normativa di riferimento è rappresentata dalla tabella di valutazione annessa al CCNI /2011 e che prevede diverse ipotesi di attribuzione del punteggio per i servizi in riferimento al ruolo di appartenenza, al servizio pre-ruolo prestato, alle varie decorrenze giuridiche ed economiche.

Il servizio pre-ruolo, a sua volta, è diversamente valutato nel movimento a domanda rispetto a come si procede per la definizione delle graduatorie interne d'istituto finalizzate all'individuazione dei perdenti posto ed ai trasferimenti d'ufficio.

Il presente contributo si pone la finalità di realizzare una sintesi espositiva della normativa di riferimento.

**PREMESSE GENERALI ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**

In via preliminare occorre precisare che:

- 1) per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio é raddoppiato;
- 2) relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede;
- 3) per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.

- 4) si valutano i titoli, le esigenze di famiglia e le situazioni che danno diritto all'esclusione dal soprannumero previste dal CCNI, in possesso dagli interessati alla data di scadenza di presentazione delle domande di trasferimento (21.3. 2011);
- 5) dall'anzianità di servizio e dalla continuità didattica va escluso l'a.s. in corso;
- 6) si valuta solo il servizio che abbia avuto una durata non inferiore a 180 giorni;
- 7) nella valutazione delle esigenze di famiglia (per il trasferimento a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31.12.2011.

### **VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO**

In riferimento alla tabella di valutazione del servizio allegata al CCNI/2011 si precisa quanto di seguito riportato.

Anzianità di servizio

**Lettera A):** si attribuiscono punti 6 per ciascun anno di servizio. Gli anni in questione vanno riportati al punto 1) della domanda di trasferimento.

Tale valutazione spetta:

- per il servizio prestato dopo la decorrenza economica della nomina nel ruolo di appartenenza. Per ruolo di appartenenza ci si riferisce rispettivamente: ruolo della scuola dell'infanzia, ruolo della scuola primaria, ruolo della scuola secondaria, ruolo del personale educativo. Per la scuola secondaria, vanno considerati anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. A titolo esemplificativo, si ipotizzi che un docente di ruolo dal 1/9/2006 nella classe A051 ottiene, a decorrere dal 1° settembre 2008, passaggio di cattedra sulla classe A052. Se il docente partecipa al trasferimento per l'a.s. 2001/2012 sulla classe di attuale titolarità (A052), ha titolo alla valutazione dell'intera valutazione di 6 punti per ogni anno dal 2006 al 2010, vale a dire 4 anni per punti 24 (escludendo l'a.s. in corso). Ovviamente la stessa valutazione compete se il docente ottiene, a titolo esemplificativo, trasferimento dalla tipologia di posti sostegno DOS a tipologia classe di concorso.

Se invece il docente ottiene passaggio di ruolo dalla scuola media alle scuole secondarie superiori (e viceversa), l'anzianità nel ruolo media (o ruolo superiore) viene valutata ai sensi della lettera B), con punti 3 per ogni anno e va inclusa nella casella n. 2 del modulo domanda di trasferimento;

- per gli anni di eventuale retrodatazione giuridica della nomina coperti da servizio nel ruolo di attuale appartenenza; per il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato;
- per il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
- per il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, dei corsi di dottorato di ricerca e di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. Tale valutazione compete solo se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi. In caso contrario tale periodo viene valutato ai sensi dell'etera B) come servizio in altro ruolo con 3 punti per ogni anno (novità introdotta dal CCNI/2011);
- per il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna;
- per il servizio prestato dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado), esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 30.3.976, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge;
- per il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

**Lettera A1) :** si attribuiscono ulteriori punti 6 per ogni anno di servizio, indicato alla lettera A, prestato nelle piccole isole.

Condizioni: il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato (vale a dire che il punteggio compete anche a coloro che risiedono stabilmente per scelta sulla piccola isola).

**Lettera B):** questa voce comprende due diverse tipologie di servizi:

1) l'anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio e/o derivante da servizio in altro ruolo con le specifiche di seguito riportate. Tale anzianità va indicata al punto 2) del modulo domanda di trasferimento e viene valutata con 3 punti per ciascun anno scolastico;

2) l'anzianità complessiva di servizio pre-ruolo, valutata con l'attribuzione di 3 punti per i soli primi 4 anni di servizio, e di punti 2 per ogni anno successivo al quarto (casella "3" del modulo-domanda).

**Tale differente valutazione vige solo per la determinazione del punteggio per la compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione dei perdenti posto da utilizzare, poi, per gli eventuali trasferimenti d'ufficio all'atto della presentazione della domanda di trasferimento indicandolo nell'apposito riquadro del modello predisposto dal Miur.**

**Nei trasferimenti a domanda volontaria, invece, il punteggio da attribuire alle due diverse tipologie (i cui anni si sommano tra di loro) è sempre di punti 3 per ogni anno senza alcuna differenziazione.**

*Pertanto il docente che presenta la domanda di trasferimento in quanto soprannumerario si troverà assegnati due diversi punteggi: uno relativo al movimento a domanda cui partecipa nella prima fase assieme a tutti gli altri docenti, e l'altro calcolato in base alle voci della tabella dei perdenti posto da utilizzare solo per eventuali trasferimenti d'ufficio dei perdenti posto che, nel movimento a domanda, non hanno trovato sistemazione.*

Esaminiamo adesso in quali casi il servizio di insegnamento si valuta ai sensi della precedenza lettera 1):

- anni di ruolo anteriori (decorrenza giuridica) alla nomina economica nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio;
- periodo di congedo straordinario prima della nomina in quello di attuale appartenenza, per frequentare, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi di dottorato di ricerca o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.L.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, nell'ipotesi in cui l'attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza;
- servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa;
- anni di servizio prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza.

Rientrano in questa voce i seguenti servizi:

- per i docenti di scuola secondaria di II grado, il servizio di ruolo di scuola media, e viceversa;
- per i docenti di ruolo della scuola primaria, gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia (e viceversa),
- il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa).

Esaminiamo, adesso, i servizi che rientrano nel precedente punto 2) che, come detto, si possono tranquillamente sommare a quelli del punto 1) nella valutazione dei servizi per il trasferimento a domanda e che, invece, vanno calcolati a parte nella determinazione del punteggi per i trasferimenti d'ufficio e per la compilazione delle graduatorie interne d'istituto per poter attribuire punti 3 per ciascuno dei primi 4 anni e punti 2 per ogni anno successivo al quarto. :

Trattasi, in sostanza, dei servizi non di ruolo che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94, e di cui si forniscono i principali richiami:

1) per i docenti della scuola secondaria si valutano i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole statali e parificate dello stesso ordine. Non si valuta il servizio prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, né nelle attuali scuole paritarie.

Si valuta altresì il servizio prestato negli educandati femminili statali;

2) per i docenti di ruolo della scuola primaria si valuta il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie. Si valuta altresì il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi. Non si valuta il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari;

3) per i docenti della scuola dell'infanzia, gli stessi servizi valutati per i docenti della scuola primaria,

4) il servizio militare o il servizio civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego);

4) il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;

5) il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica;

6) i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6.6.2008) A. fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli);

7) per i docenti della scuola media e secondaria superiore, il servizio di ruolo e pre- ruolo prestato nella scuola primaria e dell'infanzia;

8) per i docenti di ruolo della scuola primaria e dell'infanzia, il servizio di ruolo e pre-ruolo prestato nella scuola media;

9) servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2000. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe il punteggio per la continuità nella stessa scuola.

Nell'attuale CCNI/2011 viene precisato che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

Bisogna tenere presenti le seguenti condizioni per la valutazione del servizio pre-ruolo:

a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).

b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.

c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica.

d) per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza,

puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

Per gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).

Per il rapido calcolo del punteggio da attribuire in relazione agli anni pre-ruolo consultare la Tabella n. 1 nel seguito riportata.

Lettera B1) (valido solo per la scuola secondaria). Si attribuiscono punti 3, in aggiunta a quello per la lettera B), per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando nella scuola secondaria di II grado dopo la nomina in ruolo nella scuola media.

Lettera B2): per la sola scuola primaria, per ogni di servizio di ruolo effettivamente svolto come specialista di lingua straniera dall'a.s. 92/93 sino all'a.s. 97/98 (in aggiunta ai punteggi precedenti), si attribuiscono rispettivamente punti 0,5 se il servizio è stato svolto nel plesso di titolarità, e punti 1 se svolto al di fuori del plesso di titolarità.

Raffaele Manzoni